

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2825

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(ALBERTI CASELLATI)

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale
e deleghe al Governo per il riordino della materia

Presentato il 27 febbraio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge si muove su due fondamentali direttrici di intervento: da un lato, al capo I, reca deleghe legislative al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani (articolo 1) nonché per la revisione organica della normativa in materia di servizio civile universale e il riordino della stessa (articolo 2); dall'altro, al capo II, contiene norme immediatamente precettive, che intervengono direttamente nell'ordinamento giuridico al fine di rivedere la disciplina e le finalità della Carta giovani nazionale, abrogando i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 3), nonché di istituire, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile uni-

versale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale nuovo organismo funzionale ad assicurare il coordinamento interistituzionale tra i diversi livelli di governo per favorire le politiche per i giovani (articolo 4).

Il capo I del disegno di legge, recante delega al Governo in materia di politiche per i giovani e servizio civile universale, si compone di due articoli, riguardanti, rispettivamente, la delega per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani e la delega in materia di servizio civile universale.

L'articolo 1, al comma 1, conferisce la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per i giovani (categoria comprendente persone di età compresa tra quattordici e trenta anni), che vanno intese come l'insieme delle strategie, delle azioni e delle iniziative promosse dall'Unione europea, dal Consiglio d'Europa, dallo Stato, dagli enti territoriali e dai giovani stessi, anche attraverso propri organismi rappresentativi, al fine di favorire il coordinamento di tali politiche e garantire l'adozione di una disciplina organica.

L'intervento normativo si propone di dare attuazione alla strategia dell'Unione europea in favore dei giovani rientranti nella fascia di età di riferimento, promuovendone la partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese e garantendo l'attuazione di tali politiche anche a favore dei giovani stranieri residenti in Italia.

La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, adottata il 26 novembre 2018 con risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (2018/C 456/01), costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nelle politiche per i giovani ed appare utile a stimolare cambiamenti politici e legislativi negli Stati membri nonché a contribuire allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni giovanili. Tale strategia fornisce un quadro di obiettivi, principi, priorità, settori chiave e misure per la cooperazione in materia di politiche per i giovani per tutte le parti interessate, nel rispetto delle competenze e del principio di sussidiarietà, mirando ad affrontare le sfide attuali e future che i giovani si trovano a fronteggiare in tutta Europa.

In particolare, la strategia dell'Unione europea per la gioventù promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica, sostenendone l'impegno sociale e civico, e la parità di accesso alle opportunità, in sinergia con altre politiche rivolte ai giovani, come l'istruzione, la formazione e l'occupazione, con gli obiettivi di: « mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani », ossia compiere un passo avanti verso i giovani che desiderano essere parte attiva

della vita politica europea; sostenere maggiormente le opportunità di scambio, cooperazione e azione civica per i giovani che aspirano a fare esperienze nel contesto europeo; aiutare i giovani a sfruttare appieno le loro potenzialità tramite l'innovazione e il miglioramento della qualità dell'animazione socioeducativa.

L'iniziativa legislativa risponde altresì all'esigenza di razionalizzare gli interventi per i giovani, in quanto, nell'ambito delle politiche per i giovani, si è registrata la mancanza di un insieme sistematico di interventi e di misure organiche rivolti alle giovani generazioni, realizzati secondo le logiche di una politica nazionale unitaria.

In Italia, infatti, le politiche in favore delle giovani generazioni sono sviluppate a vari livelli, essendo il sistema organizzativo rappresentato da una *governance* multilivello, in cui le decisioni derivano dalla collaborazione di molti attori. In tale contesto, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi stessi, evitando eventuali sovrapposizioni e duplicazioni, occorre assicurare, nel rispetto delle attuali competenze istituzionali, il coordinamento delle politiche per i giovani fra i diversi livelli di governo, nell'ambito delle politiche previste dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, garantendo altresì la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali e nelle scelte politiche che li riguardano. Da qui l'esigenza di prevedere un organismo, l'Osservatorio di cui all'articolo 4, che costituisca il luogo di sintesi e coordinamento delle numerose iniziative a favore delle giovani generazioni.

Il disegno di legge delega intende, quindi, razionalizzare gli interventi a favore dei giovani, rafforzando il ruolo degli stessi nei confronti delle istituzioni pubbliche, attraverso l'adozione di decreti legislativi da emanare sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani e nella definizione delle agende per la gioventù dei Paesi membri, individuando

la categoria dei « giovani » come persone di età compresa tra quattordici e trenta anni;

b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il loro ruolo e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo della Nazione, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;

c) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri residenti in Italia, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o determinate esigenze emergenti dal quadro socioeconomico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;

d) prevedere i requisiti e le modalità di costituzione in tutto il territorio nazionale delle comunità giovanili, costituite da enti locali insieme ad enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro, intese quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà, e spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale;

e) definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatico, ossia la strategia nazionale per la gioventù, con orizzonte temporale almeno quinquennale. Tale atto individua le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise fra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, al fine di promuovere:

1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani, nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e territoriali in favore delle giovani generazioni, in linea con la misura europea di valutazione dell'impatto delle politiche sulle future generazioni, denominata « *Youth Check* », anche attraverso

la promozione di significative sperimentazioni locali di attuazione della stessa;

2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità e il diritto allo studio, contrastando al tempo stesso la povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità;

f) prevedere, in relazione alla programmazione, il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, di cui all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché, sulla base di linee di indirizzo dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella strategia nazionale per la gioventù;

g) confermare il ruolo attribuito al Consiglio nazionale dei giovani, istituito dal comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare le forme di collaborazione e coordinamento del Consiglio medesimo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, anche attraverso la revisione delle disposizioni normative di cui alla citata legge n. 145 del 2018;

h) definire la disciplina per il riconoscimento della figura dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di « *Youth Work* », quale attività svolta in favore, con e per i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale pre-

sieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze chiave che tali lavoratori devono possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventù;

i) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, di associazioni giovanili, di decisori politici, ricercatori e analisti, al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo alla definizione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù;

l) effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, procedendo al riordino della stessa e alla definizione di una disciplina organica, anche mediante l'adozione di un testo unico in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare.

I successivi commi 2 e 3 delineano l'iter per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In particolare, il decreto legislativo attuativo del principio direttivo di cui alla lettera l) è adottato anche su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Il comma 4 prevede la possibilità di adottare successivi decreti legislativi inte-

grativi e correttivi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi e della medesima procedura.

L'articolo 2, al comma 1, reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione delle fonti normative che disciplinano il servizio civile nonché alla semplificazione delle procedure in materia, sulla base di principi e criteri direttivi espressamente indicati.

Per quanto riguarda tale settore, l'iniziativa legislativa scaturisce, innanzitutto, dalla necessità di procedere ad un riordino, anche attraverso l'adozione di un testo unico, della vigente normativa in materia di servizio civile, assicurandone chiarezza, organicità, coerenza logico-giuridica e trasparenza, al fine di fornire un impianto logico e puntuale agli operatori del settore nonché a tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella gestione e nella realizzazione del servizio civile.

Le disposizioni vigenti in materia di servizio civile, stratificatesi nel corso degli anni (a titolo esemplificativo, la legge 8 luglio 1998, n. 230; la legge 6 marzo 2001, n. 64; il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40; la legge 27 dicembre 2002, n. 288; la legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 40), hanno bisogno di essere armonizzate attraverso un processo che abroghi le norme non più efficaci, mantenga in vigore quelle di perdurante utilità e ne introduca di nuove, al fine di creare un sistema che garantisca in modo sempre più efficiente l'organizzazione e il buon funzionamento del servizio civile.

Inoltre, si rende necessario individuare strumenti idonei a superare le criticità emerse in fase di applicazione del più recente decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e rilevate anche dai principali *stakeholders* coinvolti nel sistema, rappresentate dalla complessità e dalla molteplicità dei procedimenti amministrativi in materia nonché dalle problematiche connesse alle attività di controllo, verifica e monitoraggio del servizio civile universale.

L'obiettivo della riforma è quello di favorire lo sviluppo del sistema del servizio

civile in un'ottica di efficientamento e di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

L'istituto, attualmente disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, fin dalla sua istituzione ha assicurato, e assicura tuttora, attraverso l'impegno degli enti iscritti in un apposito albo e dei giovani operatori volontari, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e nonviolenta della Patria, che rappresenta la finalità dell'istituto, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n. 164 del 6 maggio 1985; n. 228 del 16 luglio 2004; n. 431 del 28 novembre 2005; n. 309 del 10 dicembre 2013; n. 171 del 4 luglio 2018).

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, infatti, che la previsione del sacro dovere di difesa della Patria, contenuta nel primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare e comprende anche attività di impegno sociale non armato, in quanto deve essere letta alla luce del principio di solidarietà, espresso nell'articolo 2 della Costituzione, e del principio, di ispirazione solidaristica, di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione).

I progetti di servizio civile in cui sono impegnati i giovani operatori volontari rappresentano, quindi, strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese.

Tali progetti, oltre a contribuire ad attuare una politica pubblica che produce risultati nei territori e nelle comunità locali, hanno anche come obiettivo quello di offrire ai giovani volontari, di età compresa tra diciotto e ventotto anni, un'esperienza di cittadinanza attiva, che rappresenta un momento di crescita personale e professionale. Ciò avviene attraverso un percorso dedicato di formazione e attività progettuali, svolte in un contesto più ampio di

azione e di collaborazione con soggetti diversi e di interazione con le istituzioni e le comunità dei territori. Ciò consente ai giovani, affiancati da personale esperto dell'ente, di accrescere le loro conoscenze e maturare specifiche competenze, che potranno rivelarsi utili nel futuro professionale.

L'iniziativa legislativa si propone, dunque, proprio in virtù delle straordinarie finalità dell'istituto del servizio civile universale, di razionalizzare il sistema in un'ottica di semplificazione ed efficientamento e, a tal fine, individua i principi generali e i criteri direttivi entro i quali dovrà esercitarsi la delega.

In particolare, la legge individua quali principi e criteri direttivi:

a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico-giuridica;

b) regolare la programmazione in materia di servizio civile universale; valorizzare la capacità progettuale degli enti di servizio civile rispetto agli interventi da realizzare; promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;

c) disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione all'albo di servizio civile universale, con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle funzioni istituzionali richieste agli enti pubblici; assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti di servizio civile universale e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilità degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza iscritti in forma associata a un ente titolare;

d) disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale, prevedendo modalità di semplificazione non-

ché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;

e) regolare il sistema delle verifiche e dei controlli nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possano derivare sanzioni amministrative;

f) disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;

g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti.

I successivi commi 2 e 3 delineano l'iter per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione, prevedendo che gli stessi siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, di concerto con i Ministri competenti, previo parere in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendersi nel termine di venti giorni dalla data della richiesta, e che siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In particolare, si prevede che il decreto legislativo attuativo della lettera a) sia adottato anche su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Il comma 4 prevede la possibilità di adottare successivi decreti integrativi e correttivi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

Il capo II del disegno di legge, recante disposizioni in materia di politiche per i

giovani, si compone di due articoli, che introducono disposizioni immediatamente precettive, di cui il primo (articolo 3) è volto ad attribuire la Carta giovani nazionale (CGN) a tutti i soggetti di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari; il secondo (articolo 4) istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, con funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani.

In particolare, con riferimento all'articolo 3, l'attribuzione automatica della CGN ai beneficiari compresi nella fascia di età di riferimento trova la sua *ratio* nella natura trasversale della stessa, quale strumento per realizzare un'integrazione delle diverse iniziative ed evitare la frammentazione delle opportunità e delle agevolazioni a favore dei giovani, ottimizzando la gestione degli strumenti necessari per l'attivazione delle iniziative medesime.

La disposizione, al comma 1, nell'assegnare gratuitamente la CGN a tutti i giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, individua tra i beneficiari non solo i cittadini italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea ma anche gli stranieri residenti in Italia. L'estensione della CGN anche ai cittadini di Paesi terzi residenti in Italia è volta a dare attuazione ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali hanno stabilito che la limitazione nell'accesso a beni e servizi ai soli cittadini italiani ed europei costituisce violazione del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive europee che garantiscono parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in vari settori, tra cui le prestazioni sociali, la protezione sociale e l'assistenza sociale.

Come già indicato, l'attribuzione della CGN mira a consentire l'accesso ai servizi

istituzionali rivolti ai giovani nonché a facilitare la fruizione di beni e servizi e a sostenere il loro processo di crescita, incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche in un'ottica formativa.

Il comma 2 rinvia a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani la determinazione dei criteri, delle funzionalità e delle modalità di attribuzione gratuita del beneficio.

Il comma 3 stabilisce che agli adempimenti previsti si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dispone l'abrogazione dei commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che sino all'adozione del decreto di cui al comma 2, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le politiche giovanili adottato il 27 febbraio 2020, pubblicato nel sito *internet* del Governo e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

L'articolo 4, al comma 1, istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani, cioè il Consiglio nazionale dei giovani. Tale organismo svolge funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani.

Prevede altresì che l'Osservatorio, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, opera nei seguenti ambiti di intervento:

a) individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù;

b) analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù;

c) coordinamento delle attività e delle iniziative, anche in vista di eventuali iniziative legislative da parte del Governo, finalizzate alla promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, con l'obiettivo di armonizzare gli interventi settoriali di competenza dei soggetti coinvolti e di razionalizzare le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani.

Il comma 2 disciplina la composizione dell'Osservatorio, stabilendo che lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, o da un suo delegato.

Il comma 3 stabilisce che l'Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-scientifico presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani e ne individua la composizione.

I commi 4, 5 e 6 individuano le modalità di partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico di altri rappresentanti di amministrazioni, enti e organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati. È previsto, inoltre, che l'Osservatorio e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscano periodicamente, su convocazione del Presidente, e che le attività di segreteria dei due organismi siano assicurate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede che alle attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico provveda il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 precisa che la partecipazione, a qualunque titolo, ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico non comporta compensi, rimborsi di

spese, gettoni di presenza o emolumenti, comunque denominati. Conseguentemente, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi incombenzi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il capo III del disegno di legge, recante le disposizioni finali, si compone di due articoli.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria la quale, al comma 1, prevede che l'attuazione dell'intervento le-

gislativo in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti le amministrazioni provvederanno attraverso l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 introduce una clausola di salvaguardia che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge delega e dei decreti legislativi attuativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge dispone norme di delega al Governo per l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi in materia di politiche per i giovani e di servizio civile universale, introduce norme immediatamente precettive, che intervengono direttamente nell'ordinamento giuridico, volte a rivedere la disciplina e le finalità relative alla Carta Giovani Nazionale abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani.

Il disegno di legge al Capo I si compone di due articoli, riguardanti, rispettivamente, la delega in materia di politiche per i giovani e la delega in materia di servizio civile universale.

L'**articolo 1** conferisce la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per i giovani (da definirsi come le persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni) - da intendere come l'insieme delle strategie, delle azioni ed iniziative promosse dall'Unione europea, dal Consiglio d'Europa, dallo Stato, dagli enti territoriali e dai giovani stessi anche attraverso propri organismi rappresentativi - al fine di favorire la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti, adeguandole anche al diritto europeo.

La proposta di legge delega intende razionalizzare gli interventi a favore dei giovani, rafforzando il ruolo degli stessi nei confronti delle Istituzioni pubbliche sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nella norma, che prevedono l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia dell'Unione europea per la gioventù (lettera *a*)); il coordinamento fra i diversi livelli di governo per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale (lettera *b*)); il monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri residenti in Italia (lettera *c*)); la costituzione su tutto il territorio nazionale delle comunità giovanili, formate da enti locali insieme a enti profit e non profit (lettera *d*)); un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatico, nell'ambito dell'«Osservatorio permanente per le politiche per i giovani» di cui al successivo articolo 4 (lettera *e*)); il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, nella definizione delle strategie (lettera *f*)); l'attribuzione al Consiglio nazionale dei giovani del ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani (lettera *g*)); la disciplina per il riconoscimento della figura dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo



per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di “*Youth Work*” anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (lettera *h*); la costituzione di adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti (lettera *i*); il riordino delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani procedendo al delle stesse, finalizzato all’adozione di un testo unico (lettera *l*);.

Con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera h), si precisa che l’istituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale non dà luogo a indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il proprio funzionamento.

L’**articolo 2** reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione delle fonti del servizio civile universale e alla semplificazione delle procedure in materia, in un’ottica di efficientamento del sistema. Essa è altresì rivolta alla definizione di un più adeguato sistema di progettazione, controllo e verifica sulla corretta gestione del servizio civile universale, nonché all’individuazione di un organico sistema di valutazione e monitoraggio dei risultati degli interventi in materia.

Dall’introduzione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo II della proposta legislativa si compone di due articoli.

L’**articolo 3** è finalizzato ad attribuire gratuitamente la Carta Giovani Nazionale (CGN), a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o di paesi appartenenti all’Unione europea oppure stranieri residenti in Italia quale strumento per l’accesso ai servizi istituzionali e la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari. La disposizione, inoltre, rinvia a un decreto dell’autorità politica delegata in materia di giovani la definizione dei criteri, delle funzionalità e delle modalità per l’attribuzione del beneficio e dispone l’abrogazione dei commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’abrogazione delle suindicate disposizioni che hanno, rispettivamente, istituito il “Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)” e rinviato ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport la disciplina per la realizzazione e la distribuzione della medesima (decreto adottato in data 27 febbraio 2020), non impatta né sulle convenzioni già stipulate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con la Società PagoPA S.p.a. e con la società Eutalia S.r.l., sottoscritte rispettivamente in data 13 ottobre 2023 e 22 novembre 2023, né sulle attività tuttora in



corso, in quanto alla gestione relativa alla Carta Giovani Nazionale e ai connessi adempimenti si provvede con le risorse esistenti a legislazione vigente.

Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'**articolo 4** dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani, con funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani.

In particolare, l'Osservatorio opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, negli ambiti di intervento indicati nel disegno di legge.

L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri elencati nell'articolo, o loro delegati, nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o un suo delegato, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o un suo delegato, dal Presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù o un suo delegato e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani o un suo delegato. Si precisa che le amministrazioni coinvolte nell'ambito del suddetto organismo svolgono i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Osservatorio si avvale altresì di un Comitato tecnico-scientifico presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, con funzioni di supporto nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati e predispone la stesura di un rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono la platea dei destinatari delle politiche per i giovani.

Dall'introduzione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione, a qualunque titolo, all'Osservatorio e al Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta alcun compenso, attribuzione di gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.



Alle attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico provvede il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

Il Capo III della proposta legislativa si compone di due articoli.

L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce una clausola di salvaguardia che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi attuativi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

13/02/2026

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di Disegno di legge, recante “*Deleghe al Governo in materia di politiche per i giovani e servizio civile universale*”.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L'intervento normativo è diretto a conferire al Governo delega per l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi in materia di politiche per i giovani e servizio civile universale; introduce norme immediatamente precettive che intervengono direttamente nell'ordinamento giuridico, volte a rivedere la disciplina e le finalità relative alla Carta Giovani Nazionale ed abrogare i commi 413 e 414 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale nuovo organismo funzionale ad assicurare il coordinamento interistituzionale tra i diversi livelli di governo per favorire le politiche per i giovani.

Per quanto concerne la delega al Governo per la promozione e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani, la stessa ha come obiettivo principale il consolidamento delle politiche per i giovani, anche attraverso la ricognizione e il riordino della normativa in materia, prevedendo le sedi e le modalità per l'adozione di una strategia di intervento programmata, coordinata e condivisa in favore dei giovani e che sostenga, in particolare, la loro concreta partecipazione attiva. La definizione delle priorità strategiche avverrà nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, organismo di nuova istituzione oggetto della presente iniziativa legislativa.

In particolare, gli obiettivi della delega sono quelli di dare attuazione alla strategia dell'Unione Europea per la gioventù - che definisce gli obiettivi e le priorità per la cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri in materia di politiche per i giovani - nonché di razionalizzare gli interventi in favore delle giovani generazioni, tenuto conto che in Italia si rileva la mancanza di un insieme sistematico di interventi e di misure organiche rivolti alle giovani generazioni. Ciò in quanto le politiche per i giovani sono sviluppate a vari livelli, sussistendo un

sistema organizzativo rappresentato da una *governance* multilivello, in cui le decisioni derivano dalla collaborazione di molti attori.

In tal senso, l'iniziativa mira ad ottimizzare l'efficacia degli interventi in favore delle giovani generazioni, evitando eventuali sovrapposizioni e duplicazioni; inoltre assicura, nel rispetto delle attuali competenze istituzionali, il coordinamento delle politiche per i giovani fra i diversi livelli di governo, nell'ambito delle politiche previste dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, e garantisce altresì la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali e nelle scelte politiche che li riguardano.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi sopraindicati nell'ottica di rafforzare il ruolo dei giovani nei confronti delle Istituzioni pubbliche, sono previste le seguenti azioni:

- a) **promuovere** l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche per i giovani e la definizione delle agende per la gioventù dei Paesi membri, individuando la categoria dei "giovani" come persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni;
- b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il loro ruolo degli stessi e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo della Nazione, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;
- c) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri residenti in Italia, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o determinate esigenze emergenti dal quadro socio-economico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;
- d) prevedere i requisiti e le modalità di costituzione su tutto il territorio nazionale delle comunità giovanili, formate da enti locali insieme a enti profit e non profit, quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà, spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale;
- e) definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatico, quale la strategia nazionale per la gioventù, con orizzonte almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise fra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'«Osservatorio permanente per le politiche per i giovani»;
- I) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani, nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e territoriali in favore delle giovani generazioni, in linea con la misura europea denominata

- «Youth Check», anche attraverso la promozione di significative «sperimentazioni» locali di implementazione della stessa;
- II) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, nonché il diritto allo studio contrastando, al tempo stesso, la povertà educativa, l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, e l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità;
- f) prevedere, nell'ambito della programmazione di cui alla precedente lettera e), il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, di cui all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché sulla base di linee di indirizzo dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella Strategia nazionale per la gioventù;
- g) assicurare il ruolo attribuito al Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise, anche attraverso la revisione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- h) definire la disciplina per il riconoscimento della figura dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di "Youth Work", quale attività svolta in favore, con e per i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze chiave che detti lavoratori devono possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventù;
- i) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo alla definizione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù.
- l) effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani procedendo al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche adottando

un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività ed indicando eventuali norme da abrogare.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo volto ad attribuire una nuova centralità ai giovani, promuovendo la loro partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica, anche al fine di consentire agli stessi di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte alle giovani generazioni.

Con riferimento alla delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile, gli obiettivi dell'iniziativa sono quelli di razionalizzare e riordinare le fonti del servizio civile, anche attraverso l'adozione di un testo unico, definendo in modo più chiaro e puntuale la normativa in materia; semplificare e razionalizzare i diversi procedimenti amministrativi in materia di servizio civile universale, quali quelli di programmazione del servizio civile universale, di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale, di presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale e di irrogazione delle sanzioni amministrative; valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale.

Ulteriori obiettivi sono la razionalizzazione delle attività di controllo e di verifica sulla corretta gestione del servizio civile universale, anche al fine di consentire controlli più capillari e di favorire una più agevole individuazione delle responsabilità dei soggetti attuatori, coinvolti a vario titolo nella complessa articolazione dell'istituto del servizio civile universale, nonché la ridefinizione del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi di servizio civile universale.

L'intervento legislativo in materia di servizio civile si rende, quindi, necessario, da un lato per garantire all'attuale *corpus* normativo una maggiore chiarezza, organicità e coerenza logico-giuridica, fornendo agli operatori del settore, e a tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella gestione e nella realizzazione del servizio civile, un impianto normativo chiaro e coerente, dall'altro per superare, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e trasparenza, le criticità emerse in fase di applicazione del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, favorendo lo sviluppo del sistema del servizio civile e valorizzandone le peculiarità.

Al fine di realizzare i suindicati obiettivi, l'intervento normativo prevede le seguenti azioni:

- a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico giuridica;
- b) regolare la programmazione in materia di servizio civile universale; valorizzare la capacità progettuale degli enti rispetto agli interventi da realizzare; promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;

- c) disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione all'albo di servizio civile universale, con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle funzioni istituzionali richieste agli enti pubblici, assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione progetti e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilità degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare;
- d) disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale prevedendo modalità di semplificazione, nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;
- e) regolare il sistema delle verifiche e dei controlli nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possano derivare sanzioni amministrative;
- f) disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;
- g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti.

L'intervento normativo è coerente con il programma di governo, in quanto è teso a rendere più efficiente il sistema del servizio civile universale, istituto che contribuisce ad attuare una politica pubblica che produce risultati sui territori e sulle comunità locali, offrendo, nel contempo, ai giovani un'importante opportunità di crescita e valorizzazione della persona, con particolare riferimento alla crescita culturale, alla promozione della cittadinanza attiva e dei valori della solidarietà e della coesione socio-economica.

Per quanto riguarda le disposizioni immediatamente precettive, nella presente iniziativa sono contenute due disposizioni in materia di politiche per i giovani, che intervengono direttamente nell'ordinamento giuridico.

La prima è volta all'attribuzione, a tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, cittadini italiani o di paesi appartenenti all'Unione europea nonché stranieri residenti in Italia, della Carta Giovani Nazionale (CGN), al fine di consentire l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e la fruizione agevolata di beni e servizi per favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari. La norma abroga i commi 413 e 414 dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La seconda disposizione immediatamente precettiva è volta a istituire, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'«Osservatorio permanente per le politiche per i giovani», quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate. A detto organismo vengono attribuite funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani.

Conclusivamente, l'intervento normativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento alla materia delle politiche per i giovani, il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che, all'art. 19, comma 2, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *“Fondo per le politiche giovanili”*;
- legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1, comma 470, che istituisce il Consiglio nazionale dei giovani;
- legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1, comma 472, che prevede il finanziamento delle attività normativamente assegnate al Consiglio nazionale dei giovani mediante l'istituzione di un apposito Fondo;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù.
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, in particolare art. 1, comma 413, che stabilisce che *“Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”*;
- l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *“Fondo per il credito ai giovani”* (c.d. Fondo studio), il quale consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato.

Per quanto concerne la materia del servizio civile, il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

- legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*”;
- decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, concernente “*Disposizioni urgenti in materia di servizio civile*”, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, che istituisce la contabilità speciale per il Fondo nazionale per il servizio civile;
- legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “*Istituzione del servizio civile nazionale*”;
- legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente “*Provvidenze in favore dei grandi invalidi*”, in particolare l’articolo 1, che prevede l’accompagnamento dei grandi invalidi da parte dei volontari del servizio civile;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*”, che, all’articolo 40, prevede l’utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante “*Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante “*Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*”;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”, in particolare l’articolo 4, comma 53, che individua il servizio civile nazionale tra le modalità dell’apprendimento non formale;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che all’articolo 1, comma 253, istituisce in via sperimentale un contingente di corpi civili di pace da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale e da disciplinare sulla base delle regole del servizio civile;
- legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”;
- decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

- decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;
- decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale all’articolo 12, prevede che nell’ambito delle misure del supporto per la formazione e il lavoro rientri il servizio civile universale;
- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, che all’articolo 1, comma 9-bis, ha previsto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, sostituendo il comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 40/2017;
- decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale ha previsto all’articolo 4, comma 4, l’estensione della riserva di posti, pari al 15%, prevista in materia di concorsi pubblici, anche a favore dei volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale, modificando ulteriormente l’articolo 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Trattandosi di una legge di delega, per quel che attiene, in particolare, agli articoli 1 e 2, l’intervento non incide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente, e non prevede norme dirette di abrogazione. La specifica incidenza su leggi e regolamenti vigenti sarà indicata nelle analisi tecnico-normative dei decreti legislativi attuativi della delega conferita.

Una incidenza sulla normativa attualmente in vigore sussiste unicamente con riferimento all’art. 3 che dispone l’abrogazione dei commi 413 e 414 dell’articolo della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di introdurre una nuova e più ampia disciplina della Carta Giovani Nazionale.

Inoltre, l’intervento estende la platea dei beneficiari della suddetta Carta, includendo anche gli stranieri residenti in Italia, allo scopo di dare attuazione ad alcune sentenze della Corte di Giustizia UE le quali hanno stabilito che la limitazione nell’accesso a beni e servizi ai soli cittadini italiani ed europei costituisce violazione del diritto dell’Unione, in particolare del principio di parità di trattamento tra italiani e stranieri. Le direttive europee, infatti, garantiscono parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in vari settori, tra cui le prestazioni sociali, la protezione sociale e

l'assistenza sociale e, il legislatore italiano, mediante il loro recepimento nell'ordinamento interno, è tenuto all'osservanza di quanto prescritto.

Per quanto concerne l'articolo 4, lo stesso non incide sulla normativa vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali in quanto l'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto dei principi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione e nel rispetto delle competenze per materia delle amministrazioni statali nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

L'intervento normativo è altresì rispettoso dei principi posti a fondamento delle politiche per i giovani, quali la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà, nonché di quelli dell'istituto del servizio civile universale, quali la difesa della Patria, il ripudio della guerra, la solidarietà ed il principio, di ispirazione solidaristica, di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento si occupa della materia delle politiche per i giovani, rispetto alla quale mira alla ricognizione ed al riordino della normativa, armonizzando la legislazione italiana con le norme dell'Unione europea e con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa; inoltre tende al coordinamento delle politiche per i giovani, prevedendo le modalità per l'adozione di una strategia di intervento programmata, coordinata e condivisa in favore dei giovani, nel rispetto sia delle competenze per materia delle amministrazioni statali, sia delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, fatte salve le norme statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'intervento riguarda, inoltre, la disciplina del servizio civile universale, istituto riconducibile alla difesa della Patria di cui all'art. 52 della Costituzione (come riconosciuto più volte dalla Corte costituzionale) e, quindi, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, mentre mira ad utilizzare strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Per le politiche per i giovani, la giurisprudenza costituzionale ha riguardato questioni inerenti alle competenze dello Stato e delle Regioni e Province autonome nella materia, e le sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale hanno affermato che tali politiche rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni (sentenze 20 marzo 2006, n. 118; 12 dicembre 2007, n. 453; 27 febbraio 2008, n. 50).

La giurisprudenza costituzionale in materia di servizio civile ha interessato contenziosi connessi a conflitti di attribuzione in ordine alla ripartizione della competenza legislativa in materia di servizio civile. Essi si sono conclusi con sentenze che hanno riconosciuto la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia del servizio civile, riconducendo l'istituto alla difesa della Patria di cui all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, sia pure declinato in chiave di solidarietà sociale (sentenze nn. 164 del 6 maggio 1985; 228 del 16 luglio 2004; 431 del 28 novembre 2005; 309 del 10 dicembre 2013; 119 del 13 maggio 2015; 171 del 4 luglio 2018).

Attualmente non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, ed anzi la proposta normativa in materia di politiche per i giovani mira ad effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia, allo scopo di renderla coerente con i principi e le norme dell'UE e con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Un ulteriore obiettivo della disposizione, mirante a dare attuazione alla strategia dell'UE per i giovani, ha lo scopo di migliorare a livello europeo la collaborazione sulle politiche a favore dei giovani.

L'intervento contiene misure relative all'istituto del servizio civile universale, che non è disciplinato a livello comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana nelle materie trattate dall'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'iniziativa normativa in esame non riguarda materie che possano dar luogo a profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Nelle materie oggetto dell'iniziativa in esame non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; non sono pendenti giudizi, né sono intervenute pronunce innanzi alla medesima Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sull'argomento in esame indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; non sono pendenti giudizi, né sono intervenute pronunce innanzi alla medesima Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In molti Paesi europei sono presenti leggi nazionali che definiscono contenuti e competenze in materia di politiche per i giovani, fornendo quindi un quadro di riferimento uniforme all'interno del quale sviluppare politiche di settore coerenti con le strategie e le iniziative promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa. In Italia, diversamente, in assenza di una normativa nazionale, gli interventi in materia, attuati sia a livello nazionale che a livello regionale e locale sulla base del principio di sussidiarietà, rischiano di essere poco organici e talvolta di sovrapporsi; l'intervento normativo si prefigge proprio di seguire il modello di altri Paesi europei.

Per quanto concerne la materia del servizio civile, nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea il servizio civile rappresenta una modalità alternativa allo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio.

Soltanto la Germania e la Francia prevedono sistemi di servizio civile su base volontaria, come quello italiano. Essi, tuttavia, sono caratterizzati da *mission* e finalità diverse rispetto al sistema italiano, in conseguenza delle peculiari contingenze storiche di ciascun Paese, che ne hanno determinato una diversa caratterizzazione.

In particolare, il Servizio volontario federale, istituito in Germania nel 2011, coesiste con il servizio civile obbligatorio di leva alternativo al servizio militare e si caratterizza per la precipua finalità sociale, volta al perseguimento del bene comune e della coesione sociale.

Anche il *Service Civique* istituito in Francia con la legge 31 marzo 2006, modificata dalla legge 10 marzo 2010, n. 241, si ispira al principio della solidarietà quale strumento per intervenire in situazioni di disagio sociale e favorire l'omogeneità fra le persone di diversa etnia residenti in Francia.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo, per quanto concerne le politiche per i giovani, introduce per la prima volta, a livello nazionale, la definizione di "giovane", individuando la fascia di età compresa tra 14 e 30 anni, che allo stato viene utilizzata convenzionalmente, anche sulla base delle definizioni di *range* di età di volta in volta contenute in norme di settore.

Con riferimento al servizio civile, l'iniziativa non individua nuove definizioni normative ed utilizza definizioni già previste nella normativa in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata effettuata la verifica dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa, con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Con riferimento agli articoli 1 e 2, trattandosi di disegno di legge di delegazione, non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

L'intervento utilizza la tecnica della novella legislativa in relazione all'articolo 3, che costituisce disposizione immediatamente applicabile con l'entrata in vigore della legge, introducendo modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti ed abrogando i commi 413 e 414 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160. Sul punto si rimanda a quanto specificato, in dettaglio, alla parte I, punto 3).

Con riferimento all'articolo 4, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono nella presente norma abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

La presente iniziativa non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano aperte deleghe legislative sui punti oggetto dell'intervento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione di successivi decreti legislativi in attuazione della delega prevista nel disegno di legge in oggetto, nel rispetto dei termini ivi indicati, che si ritengono congrui in quanto:

- il termine di sei mesi previsto dall'art. 1 risponde alla specifica esigenza di effettuare un'esauritiva ricognizione delle fonti normative, ai fini del riordino della materia, anche in relazione agli ambiti riconducibili alle competenze dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nonché risulta congruo per garantire un adeguato confronto a livello europeo ed un raccordo fra i diversi livelli di governance, finalizzati al coordinamento delle politiche nazionali;

- il termine di sei mesi di cui all'art. 2 risulta congruo per effettuare un'adeguata ricognizione e riordino delle disposizioni vigenti in materia di servizio civile e per procedere alla semplificazione e razionalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo è stato fatto riferimento a dati statistici ordinariamente pubblicati dall'ISTAT ed a consultazioni/indagini realizzate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, dal Consiglio Nazionale dei Giovani e dall'Agenzia Italiana per la Gioventù nell'ambito dello svolgimento delle ordinarie attività istituzionali. Non è stata prevista la necessità di commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche e, conseguentemente, non sono stati previsti specifici costi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Schema di disegno di legge, recante “*Deleghe al governo in materia di politiche per i giovani e di servizio civile universale*”.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Referente AIR: Settore Legislativo dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge dispone norme di delega al Governo per l’emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi in materia di politiche per i giovani, al fine di procedere al riordino e al coordinamento delle politiche nazionali per i giovani nonché alla revisione della normativa in materia di servizio civile universale. Inoltre, introduce norme immediatamente precettive, che intervengono direttamente nell’ordinamento giuridico, volte a rivedere la disciplina e le finalità relative alla Carta Giovani Nazionale, abrogando i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ad istituire, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale nuovo organismo funzionale ad assicurare il coordinamento interistituzionale tra i diversi livelli di governo per favorire le politiche per i giovani.

Obiettivo dell’iniziativa legislativa è il consolidamento delle politiche per i giovani, anche attraverso la ricognizione e il riordino della normativa in materia, prevedendo le sedi e le modalità per l’adozione di una strategia di intervento programmata, coordinata e condivisa in favore dei giovani e che sostenga, in particolare, la loro concreta partecipazione attiva. La definizione delle priorità strategiche avverrà nell’ambito dell’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, organismo di nuova istituzione oggetto della presente iniziativa legislativa.

Ulteriore obiettivo è la revisione della normativa in materia di servizio civile, anche in termini di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, richiesta dagli stessi operatori, al fine di creare un sistema che garantisca in modo sempre più efficiente l’organizzazione e il buon funzionamento dell’istituto, strettamente connesso alle opportunità di crescita, educazione e formazione per i giovani, considerate le diverse problematiche applicative emerse.

Le politiche in favore dei giovani, avviate negli anni Ottanta, rimodulate e modificate nel corso degli anni successivi, sono diventate il principale destinatario del cospicuo intervento finanziario del luglio 2020, confluito nel Piano di ripresa e resilienza europeo, predisposto per riparare ai danni economici e sociali e sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19, e denominato “*Next Generation*”.

I giovani e le politiche per i giovani hanno rivestito da subito una straordinaria centralità nell’agenda del Governo, in un’ottica rivolta agli stessi non come problema ma come risorsa centrale per favorire il ricambio generazionale e rafforzare in tal modo il sistema Paese.

Nel suo complesso l’intervento legislativo negli ambiti citati è maturato, già a decorrere dallo scorso anno, da una serie di riflessioni e consultazioni fondate su dati oggettivi e su rilevazioni *in loco* della condizione giovanile, nonché da sollecitazioni giunte altresì dagli attori che operano nell’ambito del sistema del servizio civile universale.

Di seguito sono indicate la platea dei destinatari dell’intervento regolatorio, le criticità ravvisate nella regolazione vigente, o nella sua assenza, le correzioni che si intendono apportare unitamente agli obiettivi che si vogliono conseguire.

1.CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA. RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

In Italia, le politiche in favore delle giovani generazioni sono sviluppate a vari livelli. Esistono molte leggi nazionali che, trasversalmente, interessano i giovani in diversi settori, quali l’istruzione, l’occupazione, la salute, la cultura, il fisco e così via.

Il sistema organizzativo è rappresentato da una *governance* multilivello, una forma democratica di governo in cui le decisioni derivano dalla collaborazione di molti attori che si influenzano a vicenda.

A livello centrale, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri si occupa, tra l’altro, della promozione e del raccordo delle azioni del Governo volte a garantire l’attuazione delle politiche per i giovani.

Le politiche in favore dei giovani possono essere definite come l’insieme delle azioni poste in essere dai diversi soggetti del settore pubblico allargato e del privato sociale (Stato, enti territoriali, enti del Terzo settore, ecc.) che incidono su un *target* di soggetti ricompresi in un determinato *range* di età.

A livello legislativo, le politiche per i giovani non possono considerarsi una “materia”, in senso stretto, ascrivibile *tout court* alla competenza legislativa dello Stato o delle Regioni in via residuale. Infatti, nell’elenco tassativo del riparto di cui all’art. 117 della Costituzione non vi è traccia di essa né fra quelle la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva dello Stato né fra quelle di tipo concorrente. Il precedente assunto, tuttavia, non vale a presumere che, per ciò stesso, si determini una competenza di tipo residuale, e quindi esclusiva, in capo alle Regioni.

Questo in quanto, considerata la naturale trasversalità delle politiche in favore dei giovani, si deve ritenere che siano gli ambiti specifici (quali, ad esempio, sanità, assistenza, formazione e lavoro, ordine pubblico, ecc.), in cui dette politiche trovano una finalizzazione concreta ad opera della normativa primaria, a determinare il titolo della competenza legislativa. Tanto si ricava anche nella ricostruzione giurisdizionale operata dalla Corte costituzionale ove si chiarisce come nel sistema di riparto delle competenze legislative delineato dall’art. 117 Cost., gli interventi normativi che, in senso lato, possano delineare politiche giovanili, siano, in massima parte, da ascrivere alla competenza quantomeno concorrente fra Stato e Regioni. Queste ultime, pertanto, dovranno adottare la normativa di dettaglio, restando in capo allo Stato l’indicazione delle norme di principio, da declinare nel consueto ambito della leale collaborazione.

In particolare, la Corte, (sentenze n. 118/2006, n. 453/2007 e n. 50/2008) è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale relative all’istituzione di Fondi statali - tra cui anche il *Fondo per le politiche giovanili* ex art. 19, comma 2, decreto-legge n.223/2006 - e ai vincoli di destinazione di risorse finanziarie.

Tale disposizione, istitutiva del *Fondo per le politiche giovanili*, di pertinenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, limitandosi ad indicare mere finalità di intervento, ed avendo un contenuto precettivo del tutto generico, non è stata ritenuta dal Giudice delle leggi lesiva dei parametri costituzionali, in quanto una lesione potrebbe “*derivare non già dall’enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi*” (sent. n. 50/2008).

Peraltro, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la natura degli interessi implicati dalle norme oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale, impone che il principio di leale collaborazione permei di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, concretizzandosi nella previsione dello strumento dell’intesa in sede di Conferenza unificata, quale organismo rappresentativo e paritetico.

Le politiche per i giovani si basano, dunque, sui principi di competenza concorrente e sussidiarietà. Pertanto, il Governo, le Regioni e le Province autonome concorrono all'elaborazione della legislazione sulla gioventù, mentre le autorità locali, il Terzo settore e le organizzazioni giovanili sono attivamente coinvolte nella fase di progettazione dal basso, nonché nella fase di attuazione.

La Conferenza Unificata – che comprende il Governo nazionale, le Regioni e le Province autonome, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) – è l'istituto giuridico che consente un dialogo sulle politiche per i giovani tra i diversi attori istituzionali.

In Italia, la definizione di “gioventù” non è regolamentata dalla legge e varia in base al campo di applicazione specifico. La legislazione in materia di politiche giovanili e i provvedimenti attuativi, sia a livello nazionale che regionale, individuano generalmente il quattordicesimo anno quale limite di età a partire dal quale si applicano le norme dedicate ai giovani, mentre il limite di età superiore varia a seconda della legislazione specifica e dei gruppi *target* delle misure adottate.

In particolare, il *target* delle azioni del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è generalmente rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

Nonostante le indicazioni derivanti dalle politiche dell'Unione europea abbiano generato profondi cambiamenti in questo settore e la nuova struttura amministrativa centrale e locale abbia conferito a queste politiche una maggiore visibilità, ad oggi permangono ancora una serie di incertezze.

Numerose regioni, nel tempo, hanno adottato provvedimenti normativi in materia di politiche giovanili, ma l'assenza di un quadro giuridico nazionale di riferimento ha, di fatto, impedito o quantomeno reso meno semplice, l'adozione di definizioni omogenee, quali a titolo di esempio, quelle riferite all'individuazione della fascia di età identificativa dei giovani cittadini. Inoltre, come sopra meglio specificato, ad oggi, la governance delle politiche giovanili, con il coinvolgimento dei diversi livelli di governo, è assicurata grazie allo strumento dell'Intesa in Conferenza unificata per la definizione del riparto del Fondo per le politiche giovanili e delle finalità che i diversi sottoscrittori si impegnano a perseguire con le risorse del Fondo stesso. Appare, tuttavia, evidente che si tratta di un meccanismo che riesce solo in parte ad assicurare un coordinamento tra gli interventi realizzati sui diversi territori, in assenza di una programmazione strategica a monte che individui le priorità e le linee di azione da portare avanti. Da qui l'esigenza di avere un quadro normativo nazionale di riferimento che individui puntualmente i soggetti coinvolti e gli strumenti di confronto e di programmazione attraverso la predisposizione di una Strategia Nazionale per i Giovani che definisca le modalità e gli strumenti per la promozione di politiche per i giovani.

Nel merito più specifico delle problematiche cui intende dare risposta la legge delega è emersa, quale questione fondamentale, la progressiva inversione della piramide demografica determinata dalla crescita della popolazione anziana e dalla significativa decrescita della quota di popolazione giovanile (l'indice di vecchiaia, inteso quale rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni è, infatti, notevolmente aumentato nel tempo, passando dal 179,4% nel 2020 al 199,8% al 1° gennaio 2024¹). Negli ultimi due decenni, abbiamo infatti assistito ad una riduzione di quasi 3,5 milioni di giovani *under 35*, con un tasso di decremento di circa il 21%². Alle tendenze demografiche di carattere generale si sono aggiunti una serie di fenomeni che hanno ulteriormente inciso sulla condizione dei giovani, quali la difficoltà o la rinuncia a trovare lavoro (con l'emersione della categoria dei c.d. NEET), la realizzazione personale e professionale che rimane ostacolata da barriere significative, tra cui l'instabilità occupazionale e l'accesso limitato all'abitazione, che impediscono una piena transizione verso l'indipendenza e la vita adulta. Una questione di grande rilevanza nell'analisi della condizione economica, sociale e familiare dei giovani è, come già evidenziato, quella relativa al tema della casa, i cui elevati costi rappresentano, soprattutto nelle grandi aree urbane, un ostacolo nella ricerca di autonomia da parte dei giovani e/o delle giovani coppie. Al riguardo, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, nel 2022 l'ammontare del capitale destinato all'acquisto dell'abitazione finanziato con mutuo ipotecario (accesso ponendo a garanzia la stessa abitazione acquistata) è stato pari a 48 miliardi di euro (con 443 mila atti di ipoteca e 975.937 unità immobiliari ipotecate). Mediamente il 39% di tali ipoteche (pari a 173.000) è riconducibile a un giovane (con meno di 36 anni). Tuttavia, l'aumento del tasso di riferimento principale deciso dalla BCE tra il 2022 e il 2023 (raggiungendo il 4,5%), aggiunto al costo delle case (che arriva a superare anche i 4.000 euro al mq nelle grandi città) ha ulteriormente ridotto, soprattutto per i giovani, le possibilità di acquistare una casa³.

In relazione a tali questioni è emersa, quindi, quale necessità condivisa, l'esigenza di tutelare le fasce demografiche più giovani e di orientare le politiche pubbliche nell'interesse delle giovani generazioni. La legge delega, pertanto, intende contribuire a migliorare la condizione giovanile favorendo il coordinamento delle politiche giovanili nei diversi settori ove sono state evidenziate le citate criticità e, in particolare, in materia di accesso al mercato del lavoro ovvero di avvio di un'attività di impresa, di formazione e di istruzione, di emancipazione dal nucleo familiare di provenienza e di acquisizione

¹ Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_INDDEMOG1.

² cfr. Rapporto “*Giovani 2024: Bilancio di una Generazione*”, realizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani e dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, con il supporto scientifico di EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali.

³ cfr. citato Rapporto “*Giovani 2024: Bilancio di una Generazione*”.

di un'autonomia finanziaria, determinando altresì un intervento di carattere strutturale e pervasivo e non più episodico o frammentato.

In ogni caso, fino ad oggi vi è stata una sottovalutazione dell'importanza strategica del tema "giovani", così come pure della trasversalità che lo caratterizza. In tal senso, si è ritenuto di rispondere, tra le altre, alle criticità finora endemiche dell'ambito delle politiche per i giovani, in particolare con riguardo alla frammentazione delle politiche e della normativa, all'assenza di un coordinamento delle opportunità esistenti e/o potenziali, alla necessità di coordinare le politiche pubbliche per i giovani con strumenti legislativi, all'esigenza di nuove forme di attivazione giovanile.

L'azione principale per le politiche in favore dei giovani, pertanto, si ritiene debba essere ricondotta ad una "riunificazione" all'interno di una strategia, in modo che tutte le diverse iniziative possano dirsi integrate e funzionali, anche attraverso un riordino della normativa in materia.

La scelta politica è stata indirizzata ad una definizione delle politiche per i giovani e all'individuazione degli obiettivi da perseguire, delle misure da attuare e delle risorse da impiegare, al fine di un'ottimizzazione degli interventi pubblici, anche alla luce della valutazione di impatto e dei risultati conseguiti.

Di seguito sono indicati i temi specifici oggetto di delega e, dunque, di un successivo intervento regolatorio, a fronte delle criticità o delle carenze registrate. Si evidenziano, in particolare, i seguenti:

- a) promuovere l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche per i giovani e la definizione delle agende per la gioventù dei Paesi membri, definendo la categoria dei "giovani" come persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni;
- b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;
- c) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri residenti in Italia, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici individuati in relazione a particolari contesti o determinate esigenze emergenti dal quadro socio-economico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;
- d) prevedere i requisiti e le modalità di costituzione su tutto il territorio nazionale delle comunità giovanili, formate da enti locali insieme a enti profit e non profit, quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà, spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale;

- e) definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatico, quale la strategia nazionale per la gioventù, con orizzonte almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise fra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'«Osservatorio permanente per le politiche per i giovani» di cui al successivo articolo 4, al fine di promuovere:
- I) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani, nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e territoriali in favore delle giovani generazioni, in linea con la misura europea denominata «Youth Check», anche attraverso la promozione di significative «sperimentazioni» locali di implementazione della stessa;
- II) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, nonché il diritto allo studio contrastando, al tempo stesso, la povertà educativa, l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, all'inclusione, alla coesione sociale, all'accesso al credito e all'autoimprenditorialità;
- f) prevedere, nell'ambito della programmazione di cui alla precedente lettera e), il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, di cui all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché, sulla base di linee di indirizzo dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella «Strategia nazionale per la gioventù»;
- g) assicurare il ruolo attribuito al Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, al fine di assicurarne prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare e regolare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise, anche attraverso la revisione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- h) definire la disciplina per il riconoscimento della figura dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo per i giovani al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di “Youth Work” quale attività svolta in favore, con e per i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la

costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze chiave che detti lavoratori devono possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all’Agenzia italiana per la gioventù;

- i) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo alla definizione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù.
- l) effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani procedendo al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche adottando un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività ed indicando eventuali norme da abrogare.

Per quanto riguarda il servizio civile universale, disciplinato del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, si evidenzia, *in primis*, che l’istituto contribuisce ad attuare una politica pubblica che produce risultati sui territori e sulle comunità locali, offrendo ai giovani volontari, di età compresa tra i diciotto e ventotto anni, un’importante opportunità di crescita e valorizzazione della persona, con particolare riferimento alla crescita culturale, alla promozione della cittadinanza attiva e dei valori della solidarietà e della coesione socio-economica.

Il servizio civile, infatti, ha non solo la finalità di difesa non armata e non violenta della Patria attuata attraverso attività di impegno sociale non armato, volte a garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, ma ha anche la funzione di favorire il dialogo intergenerazionale, offrire ai giovani l’acquisizione di competenze ed esperienze utili alla vita personale e lavorativa e accrescere la sensibilità verso la responsabilità sociale anche del mondo produttivo.

La ricerca valutativa “*Giovani verso l’occupazione. Valutazione d’impatto del Servizio Civile nella cooperazione sociale*”, condotta dai ricercatori del CEVAS (Centro di Ricerca e Valutazione, anno 2023), ha confermato la correlazione tra l’esperienza di servizio civile e le possibilità di occupazione giovanile: a un anno dal termine del servizio civile la percentuale di occupati tra i giovani che l’hanno svolto è più alta del 12% rispetto a quella di chi non l’ha svolto, quota che si alza al 15% dopo tre anni. Inoltre, la quota di disoccupati di lungo corso è maggiore del 23% tra chi non ha svolto il

servizio, mentre, a parità di occupazione, chi ha prestato servizio è più soddisfatto economicamente (+6,5%).

Anche un'indagine condotta dal Dipartimento nel corso del 2023 e rivolta a oltre 47 mila operatori volontari in servizio o che lo avevano già concluso, ha evidenziato come tra le motivazioni che spingono i ragazzi a scegliere il servizio civile universale, vi sono quelle legate alla necessità di orientarsi e di sviluppare nuove competenze per prepararsi all'ingresso nel mondo del lavoro; in particolare, il 30,1% dei giovani ha indicato come motivazione quella di vivere l'esperienza di servizio civile per migliorare le proprie capacità di decisione e potenziare le proprie competenze allo scopo di affrontare le sfide future.

Nonostante i risultati positivi segnalati da queste indagini, nell'attuazione del sistema del servizio civile universale sono, tuttavia, emerse alcune criticità, rappresentate, in particolare, dalla complessità del quadro normativo e dei procedimenti amministrativi, dalla difficoltà di individuare i soggetti responsabili coinvolti nel sistema a vario titolo, che si ripercuote sull'efficacia delle attività di controllo e verifica, dalla insufficiente organicità della valutazione dei risultati dei programmi d'intervento di servizio civile universale.

In particolare, sono emerse le seguenti questioni:

- a) necessità di razionalizzare e riordinare il complesso di norme succedutesi nel tempo, assicurandone chiarezza, organicità, coerenza logico-giuridica e trasparenza, al fine di fornire agli operatori del settore, nonché a tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella gestione e nella realizzazione del servizio civile, un impianto logico e puntuale;
- b) difficoltà, a livello di programmazione, di definire gli ambiti di intervento prioritari in materia di servizio civile universale, stante la necessità di collegare le suddette priorità all'offerta progettuale degli enti di servizio civile, cui si aggiunge l'ulteriore necessità di favorire interventi a carattere sperimentale volti a favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;
- c) complessità del procedimento di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale, in relazione al quale è necessario efficientare l'azione amministrativa con riferimento ad alcune fasi dello stesso. In particolare, occorre rendere maggiormente trasparenti le relazioni tra l'ente titolare dell'iscrizione all'albo e gli enti di accoglienza - legati a quest'ultimo da specifici accordi - anche al fine di identificare i soggetti responsabili, a vario livello, dello svolgimento delle attività di servizio civile. Inoltre, con riferimento alle sedi di attuazione di progetto - costituenti le articolazioni organizzative degli enti di servizio civile (sia degli enti titolari di iscrizione all'albo, sia degli enti di accoglienza) - occorre che l'iscrizione all'albo

avvenga attraverso una valutazione di merito, che miri a verificarne la diretta dipendenza rispetto agli enti cui le stesse fanno capo e l'immediata riconducibilità delle loro attività alla *mission* degli enti di riferimento;

- d) esigenza di semplificare le procedure di presentazione e valutazione dei programmi d'intervento di servizio civile universale e dei relativi progetti, al fine di garantire un accesso semplificato e una maggiore rispondenza ai bisogni dei territori, anche definendo in modo puntuale gli ambiti territoriali d'intervento, con la precisa indicazione del contesto geografico;
- e) necessità di ottimizzare il sistema di controllo e verifica sulla corretta gestione del servizio civile universale e dei relativi progetti, anche al fine di favorire controlli più capillari e di individuare, nell'ambito dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti, i soggetti responsabili delle condotte illecite accertate;
- f) necessità di ridefinire il sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi di servizio civile universale, riconducendolo ai benefici conseguiti dagli operatori volontari e dagli attori coinvolti, al fine di fare emergere i risultati diretti della *policy* su tali soggetti;
- g) necessità di valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti.

Da tali criticità, scaturite dall'applicazione delle disposizioni vigenti e rese pubbliche anche di recente dagli enti ed operatori di settore, deriva l'esigenza di un intervento legislativo nell'ambito del sistema, al fine di renderlo più razionale e trasparente, così da favorire lo sviluppo dell'istituto in un'ottica di efficientamento e di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Del resto, già nella precedente legislatura erano state avvertite le medesime criticità ed era stato presentato un disegno di legge finalizzato al riordino del complesso delle disposizioni vigenti, alla razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo e allo snellimento delle procedure amministrative.

Si rileva, altresì, che il PNRR impone il raggiungimento di precisi *target* al servizio civile universale, in termini di reclutamento dei giovani volontari e in termini di qualità dei programmi e dei progetti e che il servizio civile ha aggiunto di recente nuovi ambiti e settori di svolgimento, declinandosi come servizio civile digitale, servizio civile ambientale, servizio civile sportivo e servizio civile agricolo.

Anche in adempimento di quanto indicato, è richiesto un adeguamento del sistema di servizio civile e delle sue capacità di rispondere alle nuove sfide.

Pertanto, la scelta politica è stata indirizzata ad una razionalizzazione del sistema attraverso la revisione organica della materia e l'individuazione degli obiettivi da perseguire e delle misure da attuare, superando le criticità emerse e rilevate dai principali *stakeholder* coinvolti nel sistema.

Di seguito sono indicati i temi specifici oggetto di delega e, dunque, di un successivo intervento regolatorio, risolutivi delle criticità e dell'esigenza di semplificazione e potenziamento del sistema del servizio civile. Si segnalano, in particolare, i seguenti:

- a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico giuridica;
- b) regolare la programmazione in materia di servizio civile universale, valorizzare la capacità progettuale degli enti rispetto agli interventi da realizzare, promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;
- c) disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo di servizio civile universale, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione all'albo di servizio civile universale, con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici; assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione progetti e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilità degli enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare;
- d) disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale prevedendo modalità di semplificazione, nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;
- e) regolare il sistema delle verifiche e dei controlli nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possano derivare sanzioni amministrative;
- f) disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;
- g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti.

B) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Per l'ambito delle politiche per i giovani, le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari le amministrazioni pubbliche centrali e decentrate che adottano, anche congiuntamente, politiche e programmi in favore delle giovani generazioni. È indubbio che le amministrazioni centrali, principali destinatarie, sono da rinvenirsi in quelle competenti nei vari ambiti di materie che investono, direttamente o indirettamente le politiche giovanili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione e il lavoro.

Destinatari finali dell'azione regolatoria sono, ovviamente, le giovani generazioni e, in via indiretta, le loro organizzazioni rappresentative (quali, ad esempio, il Consiglio Nazionale dei Giovani), nonché gli ulteriori soggetti cui sono istituzionalmente attribuite competenze in materia (quali l'Agenzia Italiana per la Gioventù).

In ordine all'impatto del provvedimento sui destinatari, si indicano di seguito dati utili ad offrirne un quadro generale:

- la fascia anagrafica di riferimento delle politiche in favore dei giovani è quella tra i 14 e i 30 anni, i c.d. “*under 30*”, con una estensione fino ai 35/40 anni in alcuni specifici settori, quali, ad esempio, l'accesso al credito agevolato per i giovani studenti meritevoli (c.d. Fondo Studio) o ai benefici disposti nel settore agricolo, turistico e agroturistico;
- i giovani tra i 14 e i 30 anni risultano essere una platea di circa 10,7 milioni (dati ISTAT al 1° gennaio 2024), salendo fino ai 40 anni la platea raggiunge i 16,7 milioni;
- il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) - istituito con legge n. 145/ 2018 - è l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile. Il CNG è membro del Forum Europeo della Gioventù (*European Youth Forum*), che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali. Il CNG può contare sul supporto di oltre 80 Associazioni per collaborare con le Amministrazioni pubbliche, elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile, utili a definire le politiche per i giovani, esprime pareri e formula proposte su atti normativi di iniziativa del Governo su materie che interessano i giovani.

Per l'ambito del servizio civile universale, beneficiari diretti delle nuove disposizioni sono, in particolare, gli enti di servizio civile universale che operano nel settore (accreditati attraverso l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale, in forma autonoma o in forma associata) nonché gli operatori volontari impegnati presso tali enti in attività progettuali e i giovani che

intenderanno partecipare a tali esperienze formative; destinatari indiretti dell'iniziativa sono gli utenti finali che beneficiano degli interventi posti in essere dagli operatori volontari.

In termini quantitativi, si indicano, di seguito, dati utili ad offrirne un quadro generale dell'impatto dell'intervento sui destinatari:

- per l'anno 2023 il servizio civile universale ha previsto un Bando rivolto ai ragazzi con un numero di posizioni di operatore volontario pari a oltre 52.000 (di cui oltre 1200 all'estero). Gli avviati in servizio saranno complessivamente, compresi anche gli ultimi subentri, oltre 44.000. L'obiettivo, imperniato sul potenziamento disposto con i fondi del PNRR, e sancito anche nel Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, è quello di potenziare e consolidare ulteriormente l'istituto del servizio civile universale. Nell'anno 2023 vanno, inoltre, considerate le ulteriori 2.500 posizioni di operatore volontario nell'ambito dei programmi di servizio civile digitale e dei relativi progetti;
- sono in fase di avvio ulteriori nuovi ambiti, quali il servizio civile ambientale (oggetto di apposito protocollo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il MITE) ed agricolo;
- gli enti coinvolti nei progetti del servizio civile sono articolati in enti c.d. "capofila" 460 enti ed enti di accoglienza (oltre 17.000), per un totale di oltre 68.000 sedi di attuazione dei progetti nel territorio nazionale e la diffusione delle sedi nel territorio risulta abbastanza omogenea tra Nord, Centro e Sud;
- la fascia anagrafica di riferimento del servizio civile riguarda i giovani tra i 18 e i 28 anni, fascia che risulta essere numericamente pari a 6,5 milioni rispetto alla popolazione nazionale.

2.OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento regolatorio in materia di politiche per i giovani si prefigge alcuni obiettivi generali da raggiungere, e in particolare:

- la disciplina organica della materia, da attuare mediante la ricognizione e il riordino delle disposizioni vigenti, anche adottando un testo unico;
- il coordinamento delle politiche in favore dei giovani, ispirato e adeguato ai principi, alle azioni e alle iniziative promosse dall'Unione europea, in armonia con la Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027;
- la previsione di strumenti di confronto e di programmazione delle linee di intervento condivise fra lo Stato e gli enti territoriali, nonché un coordinamento che assicuri una partecipazione

attiva dei diversi attori nei processi e nelle decisioni connesse alle materie delle politiche giovanili;

- il coinvolgimento e l'ampia partecipazione attiva dei giovani e delle organizzazioni che li rappresentano nei processi decisionali pubblici, pianificando consultazioni pubbliche aperte alle loro istanze e ai loro contributi.

Gli obiettivi specifici che si prefigge la proposta normativa sono:

- l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche per i giovani e la definizione delle agende per la gioventù dei Paesi membri, definendo la categoria dei "giovani" come persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni;
- il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;
- la previsione di strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici individuati in relazione a particolari contesti o determinate esigenze emergenti dal quadro socio-economico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;
- la previsione di requisiti e modalità di costituzione su tutto il territorio nazionale delle comunità giovanili, formate da enti locali insieme a enti profit e non profit, quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà;
- la definizione di un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatico, quale la strategia nazionale per la gioventù, con orizzonte almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise fra lo Stato e gli enti territoriali;
- la valorizzazione del ruolo attribuito al Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, al fine di assicurarne prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze;
- la definizione della disciplina per il riconoscimento della figura dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo per i giovani al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di "Youth Work";

- la previsione di adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti;
- la ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani procedendo al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche adottando un testo unico delle disposizioni in materia.

Per quanto riguarda la materia del servizio civile universale, gli obiettivi generali da raggiungere sono i seguenti:

- la revisione organica dell'intero sistema normativo in materia di servizio civile;
- la razionalizzazione e semplificazione del sistema del servizio civile universale, con particolare riferimento alle procedure disciplinate dalla normativa vigente;
- il potenziamento del sistema di controllo e di verifica sulla corretta gestione del servizio civile universale, nonché la definizione più chiara del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati dei programmi d'intervento e dei relativi progetti.

Gli obiettivi specifici che si prefigge la proposta normativa sono:

- la semplificazione della normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico giuridica;
- la disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione all'albo di servizio civile universale, attraverso la definizione di termini, modalità istruttorie ed esiti e la puntuale individuazione dei requisiti di iscrizione all'albo di servizio civile universale, con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici, anche al fine di garantire la trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili e di chiarire la distinzione delle responsabilità degli enti titolari di iscrizione all'albo di servizio civile universale da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare.
- la disciplina del procedimento amministrativo di presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale, prevedendo modalità di semplificazione, nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;
- la definizione del sistema delle verifiche e dei controlli nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possano derivare sanzioni amministrative;

- la disciplina, il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;
- la valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti.

Nel loro insieme, i criteri generali e gli obiettivi specifici ineriscono all'adozione di iniziative e di azioni normative sinergiche e coordinate, volte ad incidere altresì sulle condizioni sociali, economiche e culturali della popolazione giovanile, quale forza e leva trainante del sistema Paese.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi delle disposizioni di cui ai criteri e principi della delega.

In tal senso, si ritiene che i principali indicatori in materia di politiche per i giovani potranno essere i seguenti:

- numero di giovani coinvolti in associazioni e organizzazioni giovanili, anche sulla base delle informazioni fornite dal CNG;
- numero di giovani partecipanti alle consultazioni pubbliche;
- numero di spazi dedicati ai giovani e alle loro associazioni sul territorio nazionale;
- entità delle risorse economiche destinate alle giovani generazioni, loro utilizzo e risultati conseguiti;
- entità e percentuale di utilizzo di programmi e risorse europee destinati ai giovani e dati inerenti alla partecipazione ad essi;
- numero di giovani coinvolti in programmi europei;
- numero di giovani inattivi (c.d. NEET).

I principali indicatori in materia di servizio civile universale saranno principalmente i seguenti:

- numero di atti normativi oggetto dell'attività di ricognizione e riordino;
- numero di interventi a carattere sperimentale;
- numero di figure di responsabili, coinvolti nell'ambito del sistema di servizio civile, da riferire agli enti di accoglienza e alle sedi di attuazione progetto e riduzione del numero di sedi di attuazione progetto iscritte all'albo di servizio civile universale;
- diminuzione del numero di programmi di intervento e relativi progetti dichiarati inammissibili per la sussistenza di irregolarità formali;

- numero di controlli e verifiche effettuati e numero di indagini svolte nei confronti degli operatori volontari e degli attori coinvolti nel sistema;
- numero di certificazioni delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale.

In generale, si assume che indicatori puntuali saranno i dati nazionali, in termini numerici e per fascia anagrafica di impatto, attesi in miglioramento, in tema di partecipazione al servizio civile universale, occupazione, formazione scolastica e professionale, autonomia abitativa e lavorativa, numero di laureati o comunque di iscritti all'istruzione superiore, anche in rapporto alla condizione sociale e culturale delle famiglie di origine.

Un'attenzione specifica sarà rivolta ai dati inerenti ai fenomeni di disagio giovanile e a quelli inerenti alla percentuale di giovani inattivi, i c.d. "NEET".

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento attraverso una legge delega è stato privilegiato rispetto ad altri tipi di intervento - per esempio singole disposizioni concernenti modifiche settoriali, contenute in sporadiche proposte emendative introdotte attraverso altre norme di rango primario - al fine di consentire una rivisitazione ponderata e di sistema delle materie oggetto di delega.

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi indicati nel paragrafo 2.

L'opzione zero, a parità di costo, avrebbe come conseguenza quella di lasciare immutato l'attuale quadro di riferimento del settore, impedendo una sua migliore rispondenza alle effettive esigenze emerse.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'obiettivo del provvedimento, con riferimento alle politiche per i giovani, è quello di promuovere, attraverso un quadro normativo nazionale di riferimento, azioni volte ad incidere sulle condizioni sociali, economiche e culturali al fine di sostenere la progettualità giovanile, quale forza e leva economica in termini di ricambio generazionale e capitale umano, e di favorire: riequilibrio generazionale delle politiche pubbliche e del sistema di *welfare*; sostegno all'emancipazione giovanile; riduzione delle forti disparità di prospettive tra i giovani, strettamente connesse alla

disparità delle condizioni sociali, economiche e formative di partenza; incentivazione alla formazione culturale e professionale.

Dalle disposizioni sono attese ricadute dirette sulla condizione giovanile e sulle opportunità dei giovani, che si tradurranno in effetti virtuosi in diversi altri ambiti (dall'istruzione alla formazione, dall'occupazione alle attività di volontariato), nonché, in generale, in termini di autonomia ed emancipazione, effetti che dovranno essere costantemente monitorati e potranno essere valutati nel loro impatto, anche a fini statistici e di risultato. È lecito attendersi un miglioramento della condizione sociale ed economica dei giovani, questioni che, tuttavia, potranno essere valutate su un orizzonte più lungo rispetto alle ricadute immediate in termini di attivazione e partecipazione.

L'intervento normativo comporterà un migliore e maggiore coinvolgimento dei giovani in attività di formazione, utili al loro riavvicinamento al mondo del lavoro, attraverso l'acquisizione di esperienza e di nuove conoscenze, anche in futuro utili per la loro occupazione.

In particolare, la proposta intende sostenere lo sviluppo personale e l'autonomia dei giovani, per rafforzarne la resilienza e dotarli delle risorse necessarie per integrarsi in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Promuoverà altresì politiche intese a favorire l'inclusione e le pari opportunità, a valorizzare l'imprenditorialità giovanile e a dare impulso alle attività socio-educative. Inoltre, l'intervento normativo intende favorire la partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva e il loro impegno nella vita democratica, in linea con i nuovi orientamenti sulla *governance* del dialogo dell'UE con i giovani. Più in generale, occorre promuovere percorsi di crescita personale e professionale dei giovani, mettendoli in condizione di fare rete, anche per far crescere la cassa di risonanza delle loro aspettative e delle loro proposte.

Per quanto concerne, il sistema del servizio civile universale, l'intervento regolatorio avrà impatto nei confronti degli enti privati del terzo settore - iscritti all'albo di servizio civile universale, che, mediante la presentazione di programmi di intervento e progetti, promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale - e nei confronti dei giovani, aventi un'età compresa tra 18 e 28 anni, ammessi a svolgere il medesimo servizio.

Tale intervento, inoltre, avrà impatto nei confronti delle amministrazioni pubbliche centrali e locali che operano nell'ambito del sistema di servizio civile, per interventi e servizi socioassistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, del patrimonio storico, artistico e culturale, e, in linea generale, in tutti i peculiari settori nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale.

In relazione a tali soggetti, che rappresentano i destinatari diretti dell'intervento, quest'ultimo produrrà benefici legati alla semplificazione del quadro normativo vigente, nonché all'ottimizzazione

del sistema del servizio civile per far fronte alle criticità riscontrate. In particolare, si tenderà ad una razionalizzazione delle procedure amministrative e ad una più efficace definizione delle attività di controllo, verifica e monitoraggio del servizio civile universale, fermo restando che tale istituto, riconducibile alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, rientra tra le competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera d) della Costituzione.

L'intervento avrà inoltre impatto indiretto nei confronti della collettività e, in particolare, degli utenti finali che fruiscono degli interventi di servizio civile, volti ad assicurare il soddisfacimento di alcuni specifici bisogni.

In linea generale, la puntuale individuazione dei destinatari e soprattutto l'impatto su di essi dell'intervento legislativo delegato, sarà possibile per tutte le materie oggetto di delega, soltanto a seguito dell'attuazione dei singoli decreti legislativi. In particolare, con specifico riferimento alle politiche in favore dei giovani, destinatari diretti dell'intervento normativo sono i cittadini tra i 14 e i 30 anni, in favore dei quali potranno essere implementate politiche in grado di rispondere meglio ed in maniera più omogenea ai loro bisogni. Ciò grazie alla previsione di una programmazione pluriennale condivisa delle priorità e delle azioni da realizzare (Strategia Nazionale per i Giovani) e la chiara individuazione dei soggetti coinvolti, evitando sovrapposizioni, ad oggi esistenti, di interventi. Quanto sopra assicurerà un più efficace utilizzo delle risorse destinate ai giovani e una conseguente amplificazione dei benefici che si intendono recare agli stessi.

Per quanto concerne il servizio civile universale, i cui destinatari diretti sono tutti i giovani compresi tra i 18 e i 29 anni non compiuti di età, si garantirà l'accesso al servizio civile con significative innovazioni in termini di procedure, che saranno a beneficio anche di tutti gli enti di servizio civile (enti di terzo settore e pubblici) oltre che dei territori, i quali acquisiranno vantaggi rilevanti da un sistema più razionale e trasparente, nonché da una maggiore certezza dei risultati raggiunti.

Infine, l'intervento legislativo va inscritto nell'ambito delle numerose misure in favore delle giovani generazioni già adottate negli anni 2022 e 2023, e proseguite nel 2024, quali le politiche in materia di occupazione (in particolare gli strumenti per l'inserimento lavorativo dei giovani e dei NEET, il Piano NEET, le norme sull'imprenditoria giovanile), di istruzione e formazione (in particolare il contrasto all'abbandono scolastico e degli studi, le iniziative per il diritto allo studio scolastico e universitario), le politiche creditizie e fiscali in favore dei giovani (Fondo di garanzia mutui prima casa e fiscalità indiretta dei finanziamenti "prima casa" per i cittadini under 36) nonché le politiche di welfare a favore dei giovani (Fondo politiche giovanili, Giovani e salute mentale, Carta della cultura giovani, Carta del merito e Carta Giovani Nazionale).

In riferimento all'impatto economico e sociale delle misure a favore dei giovani già adottate occorre altresì rilevare che la materia delle politiche giovanili costituisce un'area tematica, che riguarda trasversalmente le altre politiche pubbliche implementate dalle diverse istituzioni, a livello centrale, regionale e locale: le politiche per i giovani, pertanto, sono sviluppate secondo un assetto istituzionale che coinvolge il Governo, le Regioni e le Province autonome nonché, in applicazione del principio di sussidiarietà, il sistema delle autonomie locali, il Terzo settore e le organizzazioni giovanili.

A livello centrale, in particolare, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri si occupa della promozione e del raccordo delle azioni del governo volte a garantire l'attuazione delle politiche per la gioventù e gestisce il programma di Servizio civile universale: gli effetti concreti delle ulteriori misure introdotte in favore delle giovani generazioni negli anni 2022 e 2023, e proseguite nel 2024, non potranno che essere valutati dalle singole amministrazioni pubbliche competenti nella specifica materia (quali, per i rispettivi settori di attività, MPLS, MEF, MUR, MI).

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Il provvedimento non comporta un impatto diretto sulle micro, piccole e medie imprese, trattandosi di settori estranei alle materie oggetto di delega.

Gli effetti sulle PMI risultano essere di tipo indiretto, in quanto permettono la valutazione dell'occupazione di giovani sia in termini di sviluppo del capitale umano, inteso come insieme di conoscenze e abilità spendibile sul mercato del lavoro, sia in termini di sviluppo del capitale sociale, inteso come l'insieme di norme condivise, di relazioni di fiducia e valori che regolano le relazioni tra individui e gruppi.

B. Effetti sulla concorrenza

L'opzione prescelta non incide sul corretto funzionamento del mercato né sulla libera concorrenza delle imprese.

C. Oneri informativi

Non sono previsti nuovi oneri informativi; ad ogni modo, atteso che la fase di attuazione delle disposizioni è rinviata ad un momento successivo, una concreta valutazione degli oneri informativi potrà essere effettuata solamente all'atto dell'emanazione dei decreti attuativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento risulta in linea con le iniziative assunte in materia in sede europea. In proposito, si rileva che il settore della gioventù e le politiche giovanili in generale sono attribuite alla competenza degli Stati membri. Il Consiglio dell'Unione europea può adottare raccomandazioni sulla base delle proposte della Commissione.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento è stato previsto perché si è ritenuto che sia quello più idoneo a garantire una disciplina organica nelle materie oggetto di delega.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Con riguardo all'iniziativa legislativa delegata, il Governo dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, nell'ambito delle politiche per i giovani, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia, anche al fine di adeguarle al diritto europeo, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali.

I decreti legislativi dovranno, altresì, essere adottati in armonia con i principi, le azioni e le iniziative promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, nonché con la Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, di cui alla Risoluzione del Consiglio 2018/C 456/01, in attuazione degli articoli 10, 18 e 118 della Costituzione, nel rispetto delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'art.1 della presente legge. Dovrà, infine, essere assicurato il coinvolgimento e la più ampia partecipazione attiva dei giovani e delle organizzazioni che li rappresentano nei processi decisionali, prevedendo consultazioni pubbliche aperte alle loro istanze e ai loro contributi.

Con riferimento al servizio civile universale, il Governo dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere alla razionalizzazione delle relative procedure, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, lettera d) della Costituzione e in conformità ai principi e criteri direttivi specificati all'articolo 2 della presente legge.

I decreti legislativi concernenti la materia delle politiche per i giovani sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, di concerto con i Ministri competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti. In particolare, il decreto legislativo attuativo del criterio di cui alla lettera l), è adottato anche su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

I decreti legislativi concernenti la materia del servizio civile universale sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti in materia. In particolare, il decreto legislativo attuativo del criterio di cui alla lettera a), è adottato anche su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Infine, si prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono ad essi esservi apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

Talune ulteriori disposizioni recate dal provvedimento, non oggetto di delega, sono immediatamente precettive e riguardano, in particolare:

- l'attribuzione, a tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, cittadini italiani o di paesi appartenenti all'Unione europea nonché stranieri residenti in Italia, della Carta Giovani Nazionale (CGN), al fine di consentire la fruizione agevolata di beni e servizi, favorire la crescita personale, sociale e culturale, nonché l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento, disponendo altresì l'abrogazione dei commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, con funzioni di impulso, indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sull'Autorità politica cui è attribuita la delega di funzioni in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale, fermo restando il concerto delle amministrazioni di volta in volta competenti.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Si ritiene di fondamentale importanza che i destinatari siano messi in condizione di conoscere i servizi, gli strumenti, le strutture e le opportunità cui possono ricorrere e, a tal fine, si ricorrerà, come già predisposto per altre misure nel corso dell'anno, alla piattaforma Giovani 2030, ai siti istituzionali nazionali e territoriali, nonché alla realizzazione di campagne istituzionali di divulgazione, nell'ambito di un piano di comunicazione che informi e incoraggi i giovani ad utilizzarli.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'esecuzione e sull'impatto delle disposizioni, delegate e non, contenute nel disegno di legge sarà effettuato, rispettivamente, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi e dell'entrata in vigore del provvedimento, con le modalità ivi contenute e con l'ausilio degli strumenti e degli organismi a ciò deputati.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Con specifico riferimento agli aspetti relativi alle politiche per i giovani, è stata effettuata la consultazione della popolazione giovanile per il tramite del Consiglio Nazionale dei Giovani, che è stato coinvolto in ogni fase della predisposizione della proposta normativa in qualità di organo consultivo e a cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Gioventù, ha curato la stesura del Rapporto "*Giovani 2024: il bilancio di una generazione*".

Nello specifico, l'indagine, realizzata all'interno di un campione di giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni, rappresentativo dell'universo di riferimento, stratificato per fascia di età, genere e area geografica di residenza, partendo dall'analisi del livello di fiducia dei giovani verso le diverse Istituzioni nazionali ed europee, ha affrontato temi sensibili, al centro della riflessione pubblica sulle politiche per i giovani, quali la "progettualità" (lavoro, famiglia, esperienze, scelte procreative, ecc.) e la transizione verso l'autonomia, ma anche il tema dei riferimenti culturali, identitari e valoriali

dei giovani. Complessivamente i giovani coinvolti dalla rilevazione sono stati oltre 1.800, mentre i questionari “validi”, cioè quelli completi e correttamente compilati, sono risultati 1.702.⁴

Per completezza, si specifica inoltre che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha lanciato una consultazione, denominata “*La tua voce conta*”, finalizzata ad approfondire le ragioni di fondo del disagio psicologico registrato tra i giovani, attraverso una pluralità di strumenti d’indagine. Nel mese di giugno 2024 è stato somministrato, attraverso lo strumento della Carta Giovani Nazionale, un questionario per approfondire le caratteristiche personali, generazionali e territoriali del mondo giovanile. L’idea è stata, da un lato, quella di valorizzare la Carta come strumento di politica giovanile e dialogo con i giovani (quindi non solo opportunità e agevolazioni) e, dall’altro, ascoltare il loro punto di vista su temi di interesse e raccogliere informazioni utili per la definizione dei dettagli di progetti e iniziative. La Carta, che ad oggi ha circa 3 milioni e mezzo di utenti, in quanto strumento digitale per i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, caratterizzato da forti elementi di innovatività, integrato nell’ambito delle funzionalità dell’APP IO, si presta particolarmente a questo tipo di utilizzi.

Il questionario, a cui hanno risposto oltre 38.000 giovani, si è concentrato sul disagio giovanile, i disturbi alimentari, l’abuso di alcool ecc., indagando la percezione dei giovani sui seguenti temi:

- relazioni personali e tempo libero;
- accettazione di sé e del proprio aspetto fisico;
- dipendenze e comportamenti compulsivi;
- lavoro e formazione;
- ansie e paure del futuro.

Per quanto riguarda il servizio civile, nel corso del 2023 è stato somministrato un questionario a oltre 47.000 operatori volontari in servizio o che avevano appena concluso il servizio, ottenendo riscontri da oltre il 30% dell’universo di riferimento. Si tratta della prima rilevazione massiva mai effettuata per il servizio civile universale. L’iniziativa ha inteso:

- rilevare il livello di soddisfazione percepito dai giovani in termini di gradimento dell’esperienza di servizio civile universale e di capacità organizzativa del sistema;
- dare avvio a un più articolato processo di valutazione ex-post dei risultati dei programmi di intervento che prenda in considerazione, in un secondo momento, anche gli enti di servizio civile universale, i territori e le comunità locali interessate;

⁴ Consentendo una riduzione dell’errore campionario a $\pm 2,4\%$ ad un livello di fiducia del 95%.

- analizzare i risultati scaturiti dalla introduzione dei nuovi strumenti previsti dalla riforma del servizio civile universale disciplinata dal decreto legislativo n. 40 del 2017 e, in particolare, avviare una prima riflessione sull'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente.

2. Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni

Target anagrafico di riferimento per le politiche per i giovani: giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni, per l'indagine inserita nel rapporto del Consiglio Nazionale dei Giovani; giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia per la consultazione realizzata nell'ambito della Carta Giovani Nazionale.

Target anagrafico di riferimento per l'indagine relativa al servizio civile universale: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti che hanno partecipato al servizio civile universale negli anni 2022 e 2023 a seguito dell'espletamento della procedura di selezione di cui al bando pubblico del dicembre 2021 (in particolare si tratta di giovani avviati in servizio tra maggio e settembre 2022 e che hanno concluso il servizio tra maggio e settembre 2023).

3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Nell'anno 2023-2024.

4. Principali risultati emersi dalle consultazioni

Dalle consultazioni svolte in ambito politiche per i giovani sono emersi i seguenti risultati:

- una larga maggioranza dei giovani segnala la percezione di una “distanza strutturale” delle Istituzioni nei loro confronti, anche legata alle emergenze che sembrano condizionare i principali processi decisionali del Paese (debito pubblico, squilibri territoriali, giustizia, sicurezza interna e internazionale, ecc.), lasciando in secondo piano la costruzione di direttrici strategiche e di prospettive per le giovani generazioni.

Per quanto riguarda l'indagine specificamente rivolta ai ragazzi che hanno svolto il servizio civile universale, questa ha evidenziato:

- da un punto di vista generale, l'83% dei giovani intervistati ha espresso un giudizio molto positivo riguardo al periodo di servizio civile trascorso. Il 95% dei rispondenti consiglierebbe agli amici di svolgere il servizio civile universale;
- la motivazione alla base della scelta di svolgere il servizio civile universale è prevalentemente quella di fare nuove esperienze (64%) e quasi la metà per finalità di tipo solidaristico (45%). A seguire, altre motivazioni sono: la necessità di avere un'entrata

economica (33%), entrare nel mondo del lavoro (31%), orientarsi e sviluppare competenze (30%);

- il 58% dei ragazzi che scelgono il servizio civile hanno già esperienze di studio e di lavoro; circa la metà degli operatori volontari impegnati nei progetti di servizio civile proviene da esperienze nell'ambito del Terzo Settore, mentre il 46% ha svolto un'attività di volontariato prima di fare l'esperienza di servizio civile;
- un forte gradimento sugli aspetti relativi alla valorizzazione dell'esperienza di servizio civile. Il riconoscimento delle competenze, attraverso la consegna di attestati è stato valutato positivamente dall'84% dei giovani; l'acquisizione di crediti formativi è stata apprezzata dal 75% dei giovani.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il disegno di legge, nella fase di studio, elaborazione, analisi dei costi e dei benefici, valutazione della necessità o meno di risorse economiche da impiegare è stato esaminato e predisposto direttamente dall'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani, in coordinamento con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, sulla scorta di quanto emerso e sopra descritto, nonché sulla base degli strumenti e dell'attività degli organismi sopra indicati.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
POLITICHE PER I GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, anche al fine di adeguarle al diritto dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, e in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'attuazione, in ambito nazionale, della strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani e per la predisposizione delle agende per la gioventù degli Stati membri, definendo la categoria dei « giovani » come persone di età compresa tra quattordici e trenta anni;

b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;

c) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, consentendo anche l'indi-

viduazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o a determinate esigenze emergenti dal quadro socioeconomico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;

d) prevedere i requisiti e le modalità di costituzione nel territorio nazionale delle comunità giovanili, formate da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro, intese quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà, nonché spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale;

e) definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatico recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere:

1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformità allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato « *Youth Check* », anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso;

2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità;

f) prevedere, nell'ambito della programmazione di cui alla lettera e), il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, di cui all'articolo 55 del decreto-

legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché, sulla base di linee di indirizzo dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella strategia nazionale per la gioventù;

g) garantire al Consiglio nazionale dei giovani il ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare e regolare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise, anche attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

h) definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di animazione socio-educativa (*Youth Work*) quale attività svolta in favore, da e con i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze che tale figura deve possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventù;

i) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti, al fine di garantire che le opi-

nioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo all'elaborazione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù;

1) effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e procedere al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto legislativo di attuazione dei principi di cui alla lettera 1) è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale)

1. Il Governo, al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, nel rispetto degli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, della Costituzione e in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico-giuridica;

b) regolare la programmazione in materia di servizio civile universale, valorizzando la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale rispetto agli interventi da realizzare, e promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;

c) disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione all'albo, con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici; assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilità degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare;

d) disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e di valutazione dei progetti di servizio civile universale, prevedendo modalità di semplificazione nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;

e) regolare il sistema delle verifiche e dei controlli nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possa derivare l'applicazione di sanzioni amministrative;

f) disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;

g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere nel termine di venti giorni dalla data della richiesta. Il decreto legislativo di attuazione dei principi di cui alla lettera a) è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legi-

slativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI

Art. 3.

(Carta giovani nazionale)

1. Ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, è attribuita gratuitamente la « Carta giovani nazionale (CGN) », quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN.

3. Alla gestione di tutte le attività relative alla CGN si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. I commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 27 febbraio 2020, pubblicato nel sito *internet* del Governo e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 4.

(Osservatorio permanente per le politiche per i giovani)

1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, di seguito denominato « Osservatorio », quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. L'Osservatorio opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nei seguenti ambiti di intervento:

a) individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù;

b) analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù;

c) coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, armonizzando gli interventi settoriali di competenza dei diversi soggetti coinvolti e razionalizzando le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato ed è composto da:

a) il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione o un suo delegato;

b) il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o un suo delegato;

c) il Ministro per le disabilità o un suo delegato;

d) il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa o un suo delegato;

e) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;

f) il Ministro delle imprese e del *made in Italy* o un suo delegato;

g) il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o un suo delegato;

h) il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o un suo delegato;

i) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato;

l) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato;

m) il Ministro dell'istruzione e del merito o un suo delegato;

n) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo delegato;

o) il Ministro della cultura o un suo delegato;

p) il Ministro della salute o un suo delegato;

q) il Ministro del turismo o un suo delegato;

r) il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare o un suo delegato;

s) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato;

t) il Ministro per la pubblica amministrazione o un suo delegato;

u) il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato;

v) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o un suo delegato;

z) il presidente dell'Unione delle province d'Italia o un suo delegato;

aa) il presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù o un suo delegato;

bb) il presidente del Consiglio nazionale dei giovani o un suo delegato.

3. L'Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-scientifico presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, ed è composto da:

a) il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o un suo delegato;

b) tre componenti designati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;

c) due componenti designati dall'Istituto nazionale di statistica;

d) due componenti designati dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Osservatorio, ha funzioni di supporto nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati e predispone la stesura di un rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono la platea dei destinatari delle politiche per i giovani.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di amministrazioni, enti e organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati.

6. L'Osservatorio e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscono periodicamente, su convocazione del rispettivo presidente.

7. Le attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico sono assicurate dal Dipartimento per le politiche

giovanili e il servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, a qualunque titolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

